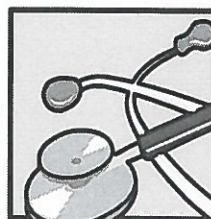


FISCO/ Circolare dell'agenzia delle Entrate: i meccanismi di emissione e conservazione

Le regole della fattura on line

Serve il consenso del destinatario - Quali limiti per i documenti "differiti"



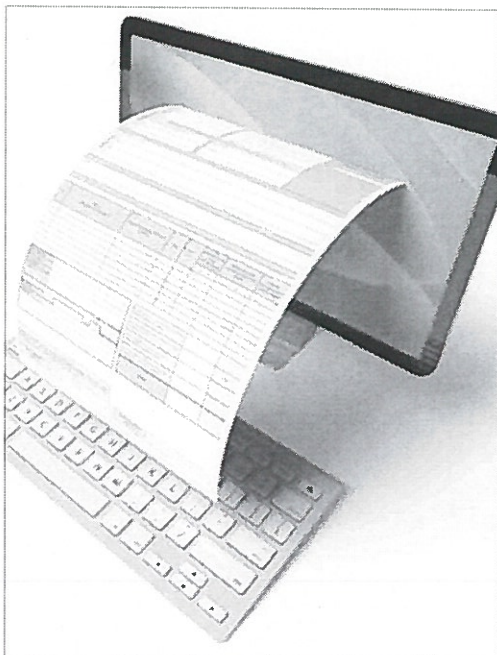
Chiarimenti a tutto campo sulla fatturazione elettronica, che toccherà dal prossimo anno anche le aziende ospedaliere e sanitarie. L'agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, ha fornito una serie di importanti precisazioni, che risolvono i dubbi sollevati in questa prima fase di applicazione della normativa.

Il quadro normativo di riferimento. L'opportunità di emettere e conservare le fatture unicamente in formato digitale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto del ministero dell'Economia del 23 gennaio 2004 e dal Dlgs 52/2004, che ha recepito la Direttiva 2001/115/Ce e ha modificato integralmente l'articolo 21 del Dpr 633/1972. Una serie di pronunce interpretative da parte dell'Amministrazione finanziaria, a partire dalle fondamentali circolari n. 45/2005 e 36/2006 ha poi contribuito a chiarire alcuni dei principali motivi di incertezza.

L'articolo 1, comma 209, della legge 244/2007 ha poi introdotto l'obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato in formato elettronico, nel rispetto del già citato Dlgs 52/2004 e del codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs 82/2005, da parte di tutti i soggetti, siano essi imprese, professionisti o privati, che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione.

Per Pubblica amministrazione si intendono non solo le singole amministrazioni dello Stato, ma anche tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato, individuati periodicamente dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009.

Sono stati poi emanati due decreti ministeriali con i quali si è data attuazione alla richiamata normativa. Vale la pena di ricordare, a tale proposito, il decreto 3 aprile 2013,



n. 55, che ha definito tutte le regole tecnico-informatiche necessarie al processo elettronico.

L'obbligo di fatturazione elettronica. Le amministrazioni destinatarie dei provvedimenti hanno il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione, ma anche in quella di conservazione.

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica già dallo scorso 6 giugno per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale e dal 6 giugno del prossimo anno per tutte le altre amministrazioni centrali, incluse le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le università e gli istituti universitari pubblici. Anche per le amministrazioni locali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 6 giugno 2015.

I chiarimenti della circolare. Con la circolare che qui si segnala è stato anzitutto precisato che si considera elettronica anche la fattura cartacea trasformata in documen-

to informatico, per essere spedita e ricevuta dal destinatario con mezzi elettronici (a esempio tramite la posta elettronica). Viceversa, non possono ritenersi elettroniche le fatture che, seppure create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo. La trasmissione elettronica non si realizza se le fatture sono trasmesse con strumenti elettronici ma manca il consenso del destinatario; vi è tuttavia la più ampia libertà su come tale accordo debba essere formalizzato.

In ogni caso, l'agenzia ritiene che non vi sia un obbligo di simmetria fra emittente e destinatario del documento. Le fatture elettroniche emesse da o nei confronti della pubblica amministrazione, però, devono essere necessariamente conservate elettronicamente.

Per quanto riguarda le fatture differite relative alle prestazioni di servizi, consentite solo se vi sia indicazione delle operazioni effettuate e le prestazioni siano individuabili «attraverso idonea documentazione», il contribuente può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, in ragione del tipo di attività svolta. Da tale documentazione si devono individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

È consentito emettere fattura differita anche per una sola delle operazioni in esame (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) effettuata nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto.

Chiarimenti anche in merito alle fatture cosiddette "semplificate" e alla relativa registrazione. Da ultimo, l'agenzia ha precisato che può essere emessa fattura rettificativa in forma semplificata senza limiti d'importo.

Alberto Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO/ 2

Come detrarre l'Iva sui beni per "omaggi"

Scatta la detraibilità dell'Iva sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati, se di importo inferiore a 50 euro. Tra le tante misure inserite nello schema di decreto Semplificazioni fiscali, vi è anche l'innalzamento della soglia al di sotto della quale è consentito recuperare interamente l'imposta relativa agli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa. L'intervento sarà sicuramente apprezzato anche dalle imprese del comparto farmaceutico.

Con tale modifica, peraltro, viene allineato il limite per la detraibilità dell'Iva sugli omaggi con quello valevole per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni stessi ai fini delle imposte sul reddito, secondo quanto stabilito dall'articolo 108, comma 2, del Tuir, per le spese di rappresentanza.

L'attuale formulazione dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del Dpr 633/1972, stabilisce che non è ammessa in detrazione l'Iva relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Al fine dell'individuazione delle spese in discorso, valgono i criteri indicati dall'agenzia delle Entrate con la propria circolare 19 luglio 2009, n. 34/E.

Per quanto riguarda la successiva cessione gratuita, l'articolo 2 del Dpr 633/1972 prevede un trattamento differenziale a seconda dell'oggetto di cui si fa omaggio.

Nel caso in cui la natura dell'omaggio risulti estranea all'attività normalmente esercitata dall'impresa è previsto un trattamento diverso, a seconda del valore del bene. Nel caso in cui questo non eccede i 25,82 euro, la cessione è irrilevante ai fini Iva e pertanto al cedente non è richiesto alcun adempimento strumentale (fatturazione, registrazione ecc.). D'altro canto, è possibile recuperare interamente l'Iva assolta per l'acquisto o la produzione di beni destinati a essere omaggiati, se gli stessi presentano un costo unitario inferiore o pari all'importo predetto.

Invece, nel caso in cui il valore risulti superiore a euro 25,82, la cessione gratuita diviene rilevante a tutti gli effetti Iva.

È fatta tuttavia eccezione per l'omaggio di beni relativamente ai quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta, a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

Nello schema di decreto legislativo varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, come accennato in premessa, è stato previsto l'innalzamento da 25,82 a 50 euro della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Tale modifica normativa comporterà che l'Iva assolta sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell'attività d'impresa, qualificabili come spese di rappresentanza, sarà detraibile se il costo unitario dell'omaggio risulterà inferiore a 50 euro. Analogamente, verrà modificato quanto disposto dall'articolo 2 e, pertanto, la successiva cessione gratuita del bene risulterà esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Alberto Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPESA IN CRESCITA PER I MEDICI

Con l'obbligo di Pos c'è il rischio di aumento delle tariffe

Anche per i medici è scattato l'obbligo di Pos dalla scorsa settimana (ma senza sanzioni per gli inadempienti) per importi superiori a 30 euro. A partire dal 1° luglio infatti è entrata in vigore la previsione del Milleproroghe che in prima applicazione non valeva per fatturati inferiori ai 200mila euro, prevista in esecuzione del Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico, attuativo del decreto "crescita" (articolo 15, comma 5, del Dl 179/2012). L'obbligo per i professionisti è di accettare pagamenti attraverso carta di credito o bancomat. Tra gli studi interessati dal nuovo obbligo, quelli dei Mmg e quelli in cui si svolge libera professione intramoenia, per la quale la regola del pagamento elettronico era già stata prevista dalla legge Balduzzi (legge 189/2012).

Se la norma diventa operativa - nel senso che tutti i professionisti sono obbligati per legge ad accettare su richiesta del cliente pagamenti con bancomat per importi superiori ai 30 euro - non sono però previste sanzioni per quanti non si adeguano. L'unico rischio concreto è che, in assenza di contanti sul momento, il "debitore" paghi in ritardo e il professionista che non si sia attrezzato non possa rivendicare la cosiddetta "mora del credito".

Sul tema Ordini e sindacati stanno ancora cercando di prendere le misure: «Siamo impegnati a capire come possa impattare il fenomeno sui diversi tipi di professionista. La libera professione non è un concetto uniforme. Un conto è il titolare di un grosso studio, il professionista con fatturati alti, che il Pos lo ha già - afferma Roberto Lala, presidente Onceo Roma - un altro è il giovane professionista per il quale la bolla economica è forte, e di medici a partita Iva con pochi committenti se ne vedono sempre di più. Queste differenze vanno tenute presenti non solo in ambito deontologico, ma anche in campo pratico».

Per Costantino Troise (segretario nazionale Anao) quella scattata oggi è «Una rivoluzione della trasparenza a metà. Impone un solo strumento per la tracciabilità delle spese è assurdo - spiega - e va solo a danno dei medici. Mi chiedo perché non sono stati inclusi gli assegni o il bonifico: anche queste sono modalità di pagamento che lasciano una traccia. Mentre con il Pos si è voluto favorire un solo soggetto, le banche: le uniche che guadagneranno da questo provvedimento. Il principio della trasparenza è giusto e lo condividiamo - conclude Troise - ma così come è stato strutturato è difficile applicarlo. Inoltre non sono previste sanzioni per chi non si adegua. Non

vorremmo che gli unici su cui peserà tutto questo sono i pazienti, che si vedranno aumentare le tariffe».

Questi gli oneri concreti per i professionisti: ciascuno dovrà prendere contatto con la banca di riferimento e farsi installare l'apparecchiatura (costo intorno ai 100 euro), pagare il canone, assimilabile a quello telefonico, e versare una piccola commissione automatica, da 0,60 a 2 euro per ogni operazione. Per i professionisti che esercitano a domicilio dei pazienti esistono dispositivi portatili, ma il costo delle commissioni sale. E l'onere può arrivare fino a 150 euro potenziali al mese.

Intanto i vari Ordini hanno cominciato a prendere contatti con le banche per attenuare l'onerosità dell'intera operazione: «L'obbligo di dotarsi dell'apparecchio Pos per i pagamenti sopra i 30 euro ha ottenuto un primo risultato: che i prezzi di questo strumento si stanno calmierando - spiega Marco Melosi, segretario nazionale dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) -. È possibile quindi, e lo consiglio, ritrattare le condizioni con la propria banca. In giro ci sono offerte e agevolazioni per i professionisti, con tariffe mensili più abbordabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA